

Assicurazione infortuni domestici

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Dal 1° marzo 2001 l'assicurazione è entrata in vigore e la gestione è affidata all'Inail. Nell'anno 2006 l'assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%.

Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l'età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni (t.u. n. 1124 del 1965).

E' obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E', invece, escluso l'infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, **si devono assicurare**, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio

assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

E' escluso dall'obbligo assicurativo:

- colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l'anno precedente.

Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l'importo è fissato in € 24,00 annui.

E' esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso **il premio è a carico dello Stato**.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una **sanzione** da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro).

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell'anno, ricevono una lettera dall'Inail con l'avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l'indicazione dell'importo da versare.

L'interessato può effettuare il pagamento tramite pagoPA sul sito dell'Inail, di Poste Italiane s.p.a., delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente. Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

- Pagamenti pagoPA®
- Servizi online - Assicurazione lavoro domestico
- Infortunio in ambito domestico

Requisiti di obbligatorietà, esoneri e modalità di iscrizione.

- Ricorso

Tempi e modi del ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.

- Contact center
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile.
- Circolare Inail n. 37 del 30 dicembre 2019
Assicurazione contro gli infortuni domestici. Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020. Servizi online per la prima iscrizione e per l'iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.
- Campagna di comunicazione contro gli infortuni domestici 2019
Le attività informative intendono promuovere la cultura della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza legati alle attività lavorative svolte in casa e il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria
- Legge n.145 del 30 dicembre 2018
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Decreto ministeriale del 31 gennaio 2006
Decreto ministeriale del 15 settembre 2000
Legge 3 dicembre 1999, n. 493

ALLEGATI

- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2020
Opuscolo informativo (.pdf - 1,44 mb)
- Brochure - Assicurazione contro gli infortuni domestici
(.pdf - 1,34 mb)
- Assicurazione infortuni domestici - Manuale utente
(.pdf - 2,6 mb)
- Prospetto informativo credenziali dispositive per servizi online
(.pdf - 211 kb)
- Utenti con credenziali dispositive
Richiesta abilitazione ai Servizi online (.pdf - 18 Kb)

Fonte: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html>